

LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 22-06-1989 REGIONE UMBRIA

Norme per la disciplina delle attività professionali di guida escursionistica, guida speleologica e guida equestre.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA N. 26 del 28 giugno 1989

Indice:

Articoli della Legge:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Il Commissario Regionale ha approvato.

*Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.*

*Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:*

ARTICOLO 5

Abilitazione tecnico - professionale.

1. Il rilascio della licenza da parte del Comune è subordinato al conseguimento della abilitazione tecnico - professionale, che viene rilasciata in seguito ad apposita sessione di esami, organizzata periodicamente dalla Regione dell' Umbria, ai sensi della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19 e del regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21.

2. A detta sessione di esami può prendere parte qualsiasi persona in possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età ;

b) cittadinanza italiana o di Stato membro della CEE;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) titolo di studio di scuola secondaria superiore o equipollente;

e) attestato di partecipazione, con esito positivo, a corsi di qualificazione in escursionismo, **speleologia** o equitazione organizzati dagli enti e associazioni nazionali competenti - anche ai sensi dell' articolo 10 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 - ovvero organizzati o riconosciuti dalle Regioni;

f) idoneità fisica allo svolgimento della specifica professione, attestata da apposito certificato di medico sportivo.

3. Per i cittadini degli altri Paesi della CEE l' attestato di cui alla lettera e) è sostituito da idonea certificazione di positiva partecipazione a corsi di qualificazione organizzati da enti o associazioni corrispondenti.

4. La sessione di esami comprende una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio, tesi ad accertare la conoscenza e la padronanza delle tecniche, dei compiti e delle metodologie propri della professione.

5. La sessione medesima è integrata, facoltativamente,

da un colloquio in una o più lingue estere - scelte tra quelle elencate alla lettera c) dell' articolo 4 del regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21 - che ne accerti la padronanza da parte del candidato che ne faccia richiesta all' atto della domanda d' esame.

ARTICOLO 9

Prove d' esame

1. Le prove dell' esame di abilitazione all' esercizio della professione di guida escursionistica vertono rispettivamente sulle seguenti materie:

Prova scritta:

compiti e norme di esercizio dell' attività professionale, tecnica professionale, metodologia, orientamento, uso e lettura della cartografia, nozioni di pronto soccorso;

Prova pratica:

prova di escursione, unita alla simulazione di un intervento di soccorso;

Prova orale:

le materie della prova scritta, nonché storia degli insediamenti umani e nozioni di geologia, ambiente naturale, geografia fisica, meteorologia, organizzazione e legislazione turistica.

2. Le prove dell' esame di abilitazione all' esercizio della professione di guida speleologica vertono rispettivamente sulle seguenti materie:

Prova scritta:

compiti e norme di esercizio dell' attività professionale, tecnica professionale, metodologia, orientamento, uso e lettura della cartografia, nozioni di pronto soccorso;

Prova pratica:

prova di discesa in cavità unita alla simulazione di un intervento di pronto soccorso;

Prova orale:

le materie della prova scritta nonché nozioni di geologia, geografia turistica, **speleologia** e organizzazione e legislazione turistica.

3. Le prove dell' esame di abilitazione all' esercizio della professione di guida equestre vertono rispettivamente sulle seguenti materie:

Prova scritta:

compiti e norme di esercizio dell' attività professionale, tecnica professionale, metodologia, orientamento, uso e lettura della cartografia, tecnica di costruzione degli itinerari, nozioni di pronto soccorso;

Prova pratica:

esecuzione di un percorso a cavallo, con adeguate difficoltà tecniche di transito e di accompagnamento;

Prova orale:

le materie della prova scritta nonché nozioni elementari di geografia, ecologia e meteorologia, nonché di organizzazione

e di legislazione turistica.

4. Per chi intende abilitarsi, in ciascuna delle attività di cui alla presente legge, all' uso professionale di lingue straniere, viene aggiunto il colloquio nelle lingue prescelte.

5. I candidati che non conseguano l' idoneità in una prova non possono essere ammessi a sostenere la successiva.

6. L' eventuale esito negativo del colloquio in lingua estera non osta al conseguimento della idoneità finale, ma impedisce solo l' abilitazione all' uso professionale di quella lingua.

7. L' idoneità finale è il risultato della idoneità in tutte e tre le prove, con la eventuale specificazione - in seguito all' esito del colloquio in lingua estera - della abilitazione all' uso professionale di questa.